

Con il Decreto Semplificazioni fiscali (art. 8, D.Lgs n. 175/2014) è stata stabilita l'uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In precedenza, per la determinazione dell'addizionale regionale occorre fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

La novità introdotta decorre dal 13 dicembre 2014. Pertanto, nella compilazione della Certificazione unica 2015, i sostituti d'imposta avranno calcolato, in sede di conguaglio di fine anno 2014, l'addizionale regionale 2014 prendendo a riferimento il domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2014.

Per quanto concerne, invece, il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che percepisce reddito ivi prodotto, il riferimento del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio, ai fini del calcolo e del versamento delle addizionali IRPEF, sarà coincidente con il comune in cui tale reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Si vuole inoltre sottolineare che i cittadini italiani che risiedono all'estero con rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e i cittadini considerati residenti poiché hanno trasferito la residenza in Paesi con regime fiscale agevolato, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.